



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

AREA  
**RISORSE UMANE**

Il Rettore

Decreto n. 500

Anno 2021

Prot. n. 109497

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";

VISTO il DPR 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale 30 novembre 2018 n. 1680;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 7, comma 3;

VISTO l'articolo 19, comma 1, lettera c), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il "Regolamento recante norme in materia di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato e di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori universitari", emanato con [Decreto rettorale, 23 dicembre 2015, n. 1682](#);

RITENUTO necessario procedere a una revisione del suddetto Regolamento di Ateneo in dipendenza della modifica normativa apportata all'articolo 7 comma 3 della legge 240/2010 dall'articolo 19, comma 1, lettera c), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

RITENUTO opportuno, inoltre, disciplinare più compiutamente la procedura relativa allo scambio, in particolare per quanto attiene alla composizione del Consiglio di Dipartimento chiamato a deliberare in ordine allo scambio e ai criteri sulla base dei quali devono essere adottate le suddette delibere;

PRESO ATTO dei pareri resi dalla Commissione Affari Generali nelle sedute del 15 febbraio 2021 e del 17 marzo 2021;

PRESO ATTO dei pareri resi dal Comitato Tecnico Amministrativo nelle sedute del 19 febbraio 2021 e del 18 marzo 2021;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 23 marzo 2021;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 marzo 2021, ha approvato il testo proposto,



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

## DECRETA

l'approvazione della modifica, per le motivazioni espresse in premessa, del "Regolamento recante norme in materia di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato e di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori universitari" nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante.

Firenze, 1° aprile 2021

f.to Il Rettore  
Prof. Luigi Dei



## **Regolamento recante norme in materia di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato e di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori universitari**

### Articolo 1

#### Oggetto e ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di trasferimento dei Ricercatori a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Firenze ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, nonché la mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. I Dipartimenti possono ricorrere alle procedure di cui al presente regolamento a condizione che siano accertate, nelle loro disponibilità, risorse adeguate e che siano rispettati i limiti massimi dell'incidenza delle spese di personale a norma di quanto previsto dal D.Lgs. n. 49 del 29/03/2012, al fine di assicurare la sostenibilità e l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle università.

3. Ai sensi del presente regolamento, in riferimento allo scambio contestuale di professori e ricercatori di ruolo, si intende:

- a. per *docente in uscita* il professore o ricercatore di ruolo dell'Ateneo fiorentino che chiede il trasferimento presso l'altro Ateneo per scambio contestuale;
- b. per *docente in entrata* il professore o ricercatore di ruolo dell'altro Ateneo che chiede il trasferimento presso l'Ateneo fiorentino per scambio contestuale.

### Capo I - Trasferimenti dei ricercatori a tempo indeterminato

#### Articolo 2

#### Procedure dei trasferimenti dei ricercatori a tempo indeterminato

1. La copertura, mediante trasferimento, dei posti vacanti è deliberata, in conformità alla programmazione didattica approvata dal Senato Accademico, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto.



2. Il bando di trasferimento con l'avviso della vacanza del posto e della tipologia dell'impegno scientifico, didattico ed eventualmente assistenziale è emanato con decreto del Rettore.
3. Il bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e, in versione integrale, nell'Albo Ufficiale dell'Università e sul sito web dell'Università.
4. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano domanda al Direttore di Dipartimento, unitamente ad un curriculum della propria attività scientifica, didattica e clinica (limitatamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza), ad un elenco delle pubblicazioni e a una copia di quelle ritenute più significative.
5. La domanda di partecipazione alla procedura di trasferimento deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza fissato nell'avviso di vacanza, pena l'esclusione dalla procedura.
6. Requisito per poter partecipare alla selezione per i trasferimenti disciplinati dal presente regolamento è la permanenza in servizio dell'aspirante, per almeno tre anni accademici, in una sede universitaria, anche se in posizione di aspettativa ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, richiamato dalla legge, 3 luglio 1998, n. 210, articolo 3. La domanda può essere presentata anche nel corso del terzo anno di servizio nell'Università di appartenenza.
7. Il Consiglio di Dipartimento, sentita la Scuola interessata, esamina entro i successivi trenta giorni le domande pervenute.
8. Ai fini della chiamata i Consigli di Dipartimento assicurano la valutazione comparativa dei candidati secondo i seguenti criteri generali:
  - a. rilevanza scientifica delle pubblicazioni;
  - b. continuità temporale della produzione scientifica;
  - c. attività didattica svolta;
  - d. congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze del Dipartimento e della Scuola;



e. attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza.

9. Sulle domande di trasferimento pervenute, il Consiglio di Dipartimento delibera, in prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti, nella stessa seduta si procede ad una seconda votazione con delibera a maggioranza dei presenti; nell'ipotesi che nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza, il procedimento si estingue. In caso di parità di voti riportati da due o più candidati, risulterà chiamato il candidato con maggiore anzianità di ruolo.

10. Il procedimento si conclude con decreto del Rettore da emanarsi entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando.

11. Il trasferimento decorre di norma dal 1° novembre successivo al provvedimento del Rettore, salvo diversi accordi tra le Università interessate.

## Capo II - Scambio contestuale di professori e ricercatori di ruolo

### Articolo 3

#### Scambio contestuale di professori e ricercatori di ruolo

I Professori e i Ricercatori di ruolo possono chiedere di effettuare uno scambio contestuale con docenti anche di qualifica diversa di altri Atenei, nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate, dato l'assenso delle stesse e nel rispetto di quanto indicato dal successivo art. 4.

### Articolo 4

#### Procedura dello scambio contestuale

1. I Professori e i Ricercatori interessati presentano la richiesta al Rettore e al Dipartimento di afferenza, nonché al Rettore dell'altro Ateneo, indicando i settori concorsuale e scientifico disciplinare di inquadramento.

2. Il consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta riservata a Professori e Ricercatori a tempo determinato e indeterminato, adotta entro i successivi sessanta giorni una delibera motivata.



3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, e sulla base della delibera del Consiglio di Dipartimento, decide in merito al trasferimento tenendo conto anche della sostenibilità finanziaria degli effetti dello scambio contestuale.

4. Qualora lo scambio sia richiesto da professori o ricercatori afferenti a settori scientifico disciplinari diversi devono essere sentiti i Consigli delle Scuole di afferenza dei Corsi di Studio nei quali il docente presta la propria attività. Qualora lo scambio interessi professori o ricercatori afferenti a settori scientifico disciplinari incardinati presso Dipartimenti diversi dovranno esprimersi motivatamente i rispettivi Consigli di Dipartimento. Qualora lo scambio interessi professori o ricercatori afferenti a settori scientifico disciplinari con doppia referenza, dovrà esprimersi motivatamente anche il Dipartimento coreferente.

5. Nel caso in cui lo scambio sia richiesto da docenti afferenti a settori scientifico disciplinari diversi è richiesto il parere del Nucleo di valutazione relativo al carico didattico sostenuto dall'interessato ai fini della verifica della sostenibilità dell'offerta formativa.

6. Le delibere dovranno essere adottate tenendo conto:

a. della numerosità dei docenti del settore scientifico disciplinare del dipartimento di afferenza del docente in uscita;

b. del carico didattico del docente in uscita e della sostenibilità dell'offerta formativa del Dipartimento stesso, nonché del carico didattico del settore scientifico disciplinare e del carico didattico che si intende far coprire al docente in entrata;

c. del curriculum scientifico e didattico del docente in entrata ivi compresa l'eventuale attività assistenziale svolta dal medesimo, nonché della congruenza dell'attività svolta rispetto alle linee di ricerca del Dipartimento;

d. dell'impatto dello scambio nell'ambito della programmazione triennale del personale docente e ricercatore per l'SSD del docente in entrata e l'SSD del docente in uscita;

e. della insussistenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e, in particolare, che il docente in entrata non abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento nel quale sarà incardinato, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.



7. Il procedimento si conclude con l'emanazione del decreto di ratifica da parte del Rettore con effetto dalla data individuata in base alle esigenze didattiche e previo accordo con l'altra università coinvolta nel processo di scambio.

#### Articolo 5

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nell'Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento recante norme in materia di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato e di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori universitari, di cui al [Decreto Rettorale n. 1682 del 23 dicembre 2015](#).